



CAPITOLATO TECNICO UAS

Contro i danni agli Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Dalle ore 24.00 del: 31/08/2026
Alle ore 24.00 del: 31/08/2028

Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

Ai sottoindicati termini di attribuisce il seguente significato:

- per "**Aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, "UA")**": ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
- per "**Appendice**": il documento che prova variazioni dell'assicurazione, precisazioni o regolazione del premio;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "**Assicuratore**": La Compagnia;
- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione e il suo contenuto;
- per "**Corpo**": ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;
- per "**Corpo**": l'apparecchio UAS come sopra definito;
- per "**Fabbricante**": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- per "**Franchigia**": parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Normativa UAS**": Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti;
- per "**Massimale**": il limite massimo dell'esposizione economica che l'Assicuratore assume attraverso il contratto di assicurazione;
- per "**Perdita totale**": il danno che si verifica quando l'apparecchio UAS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provvisti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio UAS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio UAS si presume perduto;
- per "**Periodo di Assicurazione**": il periodo di tempo fra la data di decorrenza della presente Polizza, indicata nella Scheda di Polizza, e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della presente Polizza;
- per "**Pilota remoto**": persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per l'assicurazione;
- per "**Recesso**": scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto;
- per "**Rischio**": probabilità che si verifichi un sinistro;
- per "**Rullaggio**": ogni manovra di spostamento dell'apparecchio UAS effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo.
- per "**SDR**": Special Drawing Rights ovvero i Diritti Speciali di Prelievo;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Sistema di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems "UAS")**": un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
- per "**Volo**": il periodo di utilizzo di un apparecchio UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio UAS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi UAS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo;

II. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con UAS (Unmanned Aircraft Systems), a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

2. – DANNI ESCLUSI

La Società non risponde:

I) dei danni causati da:

- a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio UAS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio UAS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

3. – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

4. – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio della presente Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con rateazione annuale, dal 30/04/2026 al 30/04/2029.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/04/2026) se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza anche per il tramite del broker.



Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Nel caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

5. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

6. – AGGRAVAMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. – RECESSO DAL CONTRATTO

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- 7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- 7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

8. – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9. – LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

- 9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

10. – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.



11. – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata di tre anni o quella diversa concordata dalle Parti e riportata sulla Scheda di Polizza. La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

12. – CESSIONE

La presente Polizza non può essere ceduta in tutto o in parte se non con il consenso della Società.

13. – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società dell'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

14. – RICHIESTE DI RISARCIMENTO FALSE E FRAUDOLENTE

Se l'Assicurato presenta una Richiesta di Risarcimento ed è a conoscenza che tale richiesta è falsa o fraudolenta con riferimento all'importo dovuto a titolo di indennizzo o altro, la presente Polizza si considera inoperante e tutte le richieste di risarcimento avanzate in forza di essa decadranno.

15. – DILIGENZA

L'Assicurato dovrà in ogni momento usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile al fine di evitare incidenti ed evitare o diminuire il rischio di qualsiasi perdita. Tale diligenza rappresenta la condizione essenziale ed imprescindibile affinché la Società accolga il Sinistro in copertura.

16. – RISPETTO DEGLI ORDINI E DEI REQUISITI DI NAVIGAZIONE AEREA

L'Assicurato deve rispettare tutti gli ordini e i requisiti di navigazione aerea e di idoneità al volo emessi da qualsiasi autorità competente che incidono sull'utilizzo in sicurezza dell'UAS e deve garantire che:

- l'UAS sia idoneo al volo all'inizio di ogni Volo;
- tutti i libri di bordo e gli altri registri relativi all'UAS richiesti da qualsiasi regolamento ufficiale di volta in volta vigente siano tenuti aggiornati e siano presentati alla Società o al suo rappresentante su richiesta;

In caso di inadempimento agli ordini o in assenza dei requisiti di navigazione aerea, il Sinistro non potrà essere ammesso in copertura.

17. – ASSISTENZA E COOPERAZIONE

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione, fornendo qualunque informazione, assistenza e cooperazione venga ragionevolmente richiesta dalla Società, per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Assicurato si impegna e accetta di non intraprendere alcuna azione che possa in qualunque misura accrescere l'esposizione derivante alla Società dalla presente Polizza o che possa in alcun modo pregiudicarne i diritti effettivi o potenziali di rivalsa. Pena la Perdita del diritto all'Indennizzo, nessun Assicurato può sostenere alcuna spesa, ammettere la propria responsabilità o transare o proporre alcuna offerta di transazione riguardo una Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto della Società, che dovrà motivare l'eventuale diniego.

18. – LIMITAZIONE DELLA COPERTURA PER EVENTUALI SANZIONI

In nessun caso l'Assicuratore (e/o il RiAssicuratore) sarà tenuto a fornire copertura Assicurativa, o a soddisfare Richieste di Risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, Richiesta di Risarcimento, pagamento o Indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il RiAssicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione previsti in materia di sanzioni ed embarghi.

19. – ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DATA

La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi)
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o informazioni in connesione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);



- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente Assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra indicate.

III. CONDIZIONI SPECIALI

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS Valida solo ed esclusivamente se richiamata all'interno della Scheda di Polizza

1. – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio UAS assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;
- II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio UAS non rilevabile con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;

2. – DANNI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio UAS conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al UAS cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- e) causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del UAS;
- f) causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio UAS o nelle adiacenze di questo;
- g) causati da impiego dell'apparecchio UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;
- h) causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio UAS, salvo il caso di emergenza;
- i) causati da impiego dell'apparecchio UAS a scopo illecito;
- j) causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio UAS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
- k) causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio UAS;
- l) causati da trasporto dell'apparecchio UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
- m) causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del UAS come previsto dal manuale d'uso del Fabbricante e dalla Normativa UAS;
- n) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del UAS e/o del Carico.

3. – PAGAMENTO DEL PREMIO

In caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.



4. – MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS

Se l'apparecchio assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

5. – MISURE DI SICUREZZA

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

6. – OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'APPARECCHIO UAS

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio UAS prescritti da leggi e regolamenti.

7. – FACOLTA' DI ISPEZIONE

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio UAS assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

8. – AVVISO DI SINISTRO

8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio UAS.

8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio UAS si trova.

9. – OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO. ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

9.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

- a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio UAS sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata;
- b) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio UAS ove necessario.

10. – INTERVENTO DELLA SOCIETA'

10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

11. – ACCERTAMENTO DEL DANNO

11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.

11.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'apparecchio UAS senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

12. – INDENNIZZO E SPESE RIMBORSABILI

12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio UAS al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio UAS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.



12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

12.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

13. – RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI DANNO E SUO RIPRISTINO

13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio UAS o ad uno degli apparecchi UAS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

14. – ESCLUSIONE DELL'ABBANDONO

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio UAS alla Società.

15. – FRANCHIGIE E DEDUZIONI

15.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.

15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 12.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

16. – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

16.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

16.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, **la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.**

16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio UAS perduto con un altro apparecchio UAS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

16.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio UAS colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.

17. – SURROGAZIONE

Fatta salva l'eventuale rinuncia indicata nella Scheda di Polizza, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.



B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Valida solo ed esclusivamente se richiamata all'interno della Scheda di Polizza

1. – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati nella Scheda di Copertura, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

2. – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI A TERZI

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati nella Scheda di Polizza.

3. – DANNI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato;
- f) i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages").

4. – MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS

Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

5. – VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS rispetto a quelli indicati nella Scheda di Polizza.

5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

6. – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

6.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

6.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.



7. – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

8. – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, per il tramite del broker la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

9. – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

10. – EFFETTI VERSO I TERZI DANNEGGIATI

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

11. – RIVALSA VERSO L'ASSICURATO

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

12. – FRANCHIGIE E DEDUZIONI

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 0,00.

13. CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le parti contraenti riconoscono al broker il ruolo di cui al d. lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il contraente/assicurato è tenuto a fare alla società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal contraente al broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c. la società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;



- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. all'uopo il broker trasmetterà alla/e società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. il presente comma è efficace qualora broker e società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla società. qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "pagamento del premio";

La Società assicurativa riconosce che la provvigione del broker è a proprio carico. il broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla società le commissioni di spettanza sul premio imponibile

- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. la remunerazione del broker pari all' 1,37 per cento non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente, e andrà dalla società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente/assicurato dal broker;

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e società in qualunque momento del rapporto.

- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al rui, istituito presso l'isvap con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

IV. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1. ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI – LMA5396

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, la presente polizza non copre tutte le perdite, responsabilità, danni, risarcimenti, infortuni, malattie, infermità, decessi, spese mediche, costi di difesa, costi, spese o qualsiasi altro importo, effettivi o presunti, direttamente o indirettamente e indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza, originata da, causata da, derivante da, contribuita da, risultante da, o altrimenti in relazione a una Malattia Trasmissibile o al timore o alla minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

2. Ai fini della presente approvazione, perdite, responsabilità, danni, risarcimenti, infortuni, malattie, infermità, decessi, spese mediche, costi di difesa, costi, spese o qualsiasi altro importo includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi costo per la bonifica, la disintossicazione, la rimozione, il monitoraggio o il test per una Malattia Trasmissibile.

3. Nel presente documento, per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo, laddove:

3.1. La sostanza o l'agente includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e

3.2. Il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione tramite fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e

3.3. La malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni personali, malattie, disagio emotivo, danni alla salute umana, al benessere umano o danni alla proprietà.

Sanction clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Esclusione Malattie Trasmissibili

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia



Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER RUMORE, INQUINAMENTO E ALTRI PERICOLI

1. La presente Polizza non copre i sinistri causati direttamente o indirettamente da, avvenuti attraverso o in conseguenza di:

- (a) rumore (udibile o meno all'orecchio umano), vibrazioni, boom sonico e qualsiasi fenomeno ad essi associato,
- (b) inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo,
- (c) interferenze elettriche ed elettromagnetiche,
- (d) interferenze con l'uso di beni;

a meno che non siano causati da o risultanti in un incidente, incendio, esplosione o collisione o in un'emergenza in volo registrata che causi un funzionamento anomalo del UAS.

2. Per quanto riguarda qualsiasi disposizione della Polizza relativa a qualsiasi obbligo degli Assicuratori di indagare o difendere i sinistri, tale disposizione non si applica e gli Assicuratori non sono tenuti a difendere

(a) sinistri esclusi dal Paragrafo 1 o

(b) uno o più sinistri coperti dalla Polizza in combinazione con qualsiasi sinistri escluso dal Paragrafo 1 (di seguito denominati "Sinistri Combinati").

3. In relazione a qualsiasi sinistro combinato, gli Assicuratori dovranno (previa prova del danno e nei limiti della Polizza) rimborsare all'Assicurato la parte dei seguenti elementi che può essere assegnata ai sinistri coperti dalla Polizza:

- (i) danni riconosciuti all'Assicurato e
- (ii) spese e onorari di difesa sostenuti dall'Assicurato.

4. Nulla di quanto contenuto nel presente documento prevarrà su eventuali clausole di contaminazione radioattiva o altre esclusioni allegate o facenti parte della presente Polizza.

AVN.46B (modificato per UAS) 01.10.96



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI NUCLEARI

1. La presente Polizza non copre:

i. la perdita, la distruzione o il danneggiamento di qualsiasi proprietà, o qualsiasi perdita o spesa derivante o derivante da essa, o qualsiasi perdita consequenziale.

ii. qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causata o favorita da o derivante da:

a) le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi assemblaggio nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso;

b) le proprietà radioattive, o una combinazione di proprietà radioattive con proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro materiale radioattivo durante il trasporto come merce, incluso lo stoccaggio o la movimentazione ad esso accessori;

c) le radiazioni ionizzanti o la contaminazione da radioattività da, o le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di, qualsiasi altra fonte radioattiva. 2. Resta inteso e concordato che il materiale radioattivo o altra sorgente radioattiva di cui ai paragrafi (1) (b) e (c) di cui sopra non include:

i) uranio impoverito e uranio naturale in qualsiasi forma;

ii) radioisotopi che hanno raggiunto la fase finale di fabbricazione in modo da essere utilizzabili per qualsiasi scopo scientifico, medico, agricolo, commerciale, educativo o industriale.

3. La presente Polizza, tuttavia, non copre la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni o qualsiasi perdita consequenziale o qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura in relazione alla quale:

i) l'Assicurato ai sensi della presente Polizza è anche un assicurato o un assicurato aggiuntivo ai sensi di qualsiasi altra polizza assicurativa, inclusa qualsiasi polizza di responsabilità civile per l'energia nucleare, o

ii) qualsiasi persona o organizzazione è tenuta a mantenere una protezione finanziaria ai sensi della legislazione di qualsiasi paese; o

iii) l'Assicurato ai sensi della presente Polizza ha, o se la presente Polizza non fosse stata emessa avrebbe, diritto a un indennizzo da parte di qualsiasi governo o agenzia dello stesso.

4. Perdita, distruzione, danno, spesa o responsabilità legale relativa ai rischi nucleari non esclusi ai sensi del paragrafo (2) saranno coperti (fatti salvi tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni, garanzie ed esclusioni della presente Polizza), a condizione che:

i) in caso di richiesta di risarcimento relativa a materiale radioattivo durante il trasporto come merce, incluso lo stoccaggio o la movimentazione ad esso accessori, tale trasporto sia stato in tutti gli aspetti conforme alle "Istruzioni Tecniche per il Trasporto Sicuro di Merci Pericolose per Via Aerea" dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, a meno che il trasporto non sia stato soggetto a una legislazione più restrittiva, nel qual caso sarà stato in tutti gli aspetti conforme a tale legislazione;

ii) la presente Polizza si applicherà solo a un incidente che si verifichi durante il periodo di validità della presente Polizza e qualora qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Assicurato nei confronti degli Assicuratori o di qualsiasi richiedente nei confronti dell'Assicurato derivante da tale incidente sia stata presentata entro tre anni dalla data dello stesso;

iii) in caso di richiesta di risarcimento per la perdita, la distruzione, il danneggiamento o la perdita dell'uso di un UAS causati da o contribuiti da contaminazione radioattiva, il livello di tale contaminazione deve aver superato il livello massimo consentito stabilito nella seguente scala:

Emettitore	Livello massimo ammissibile di contaminazione radioattiva superficiale non fissa (media su 300 cm ²)
(Regolamento AIEA sulla salute e la sicurezza)	
Emettitori beta, gamma e alfa a bassa tossicità	Non superiore a 4 Becquerel/cm ² (10-4 microcurie/cm ²)
Tutti gli altri emettitori	Non superiore a 0,4 Becquerel/cm ² (10-5 microcurie/cm ²)

I. La copertura qui offerta può essere annullata in qualsiasi momento dagli Assicuratori con un preavviso di sette giorni.
AVN 38B (modificato per UAS) 22.07.96



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE AMIANTO

La presente Polizza non copre richieste di risarcimento di alcun tipo, direttamente o indirettamente relative, derivanti da o in conseguenza di:

(1) la presenza effettiva, presunta o minacciata di amianto in qualsiasi forma, o di qualsiasi materiale o prodotto contenente, o presumibilmente contenente, amianto; o

(2) qualsiasi obbligo, richiesta, ordine, ordine o requisito statutario o normativo che imponga a qualsiasi Assicurato o altri di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, proteggere o in qualsiasi altro modo rispondere alla presenza effettiva, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente, o presumibilmente contenente, amianto.

Tuttavia, questa esclusione non si applica a richieste di risarcimento causate da o risultanti da un incidente, incendio, esplosione o collisione o da un'emergenza in volo registrata che causi un funzionamento anomalo del UAS.

Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente Polizza, gli Assicuratori non avranno alcun obbligo di indagare, difendere o pagare le spese di difesa in relazione a qualsiasi reclamo escluso in tutto o in parte ai sensi dei paragrafi (1) o (2) della presente.



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA DATA

La presente Polizza non copre alcun sinistro, danno, lesione, perdita, costo, spesa o responsabilità (sia contrattuale, extracontrattuale, per negligenza, responsabilità del prodotto, falsa dichiarazione, frode o altro) di qualsiasi natura derivante da, causato da o in conseguenza di (direttamente o indirettamente e in tutto o in parte):

(a) il guasto o l'impossibilità di qualsiasi hardware, software, circuito integrato, chip o apparecchiatura o sistema informatico (in possesso dell'Assicurato o di terzi) di elaborare, scambiare o trasferire in modo accurato o completo dati o informazioni relativi ad anno, data o ora in relazione a qualsiasi cambio di anno, data o ora; sia in corrispondenza, prima o dopo tale cambio di anno, data o ora;

(b) qualsiasi modifica o cambiamento implementato o tentato di hardware, software, circuito integrato, chip o apparecchiatura o sistema informatico (in possesso dell'Assicurato o di terzi) in previsione o in risposta a tale cambio di anno, data o ora, o qualsiasi consiglio fornito o servizio fornito in relazione a tale cambio o modifica;

qualsiasi mancato utilizzo o indisponibilità all'uso di qualsiasi proprietà o apparecchiatura di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi atto, omissione o decisione dell'Assicurato o di terzi in relazione a tale cambio di anno, data o ora;

e qualsiasi disposizione della presente Polizza relativa a qualsiasi obbligo degli Assicuratori di indagare o difendere i sinistri non si applicherà ai sinistri così esclusi.

AVN 2000A 14.03.01

CLAUSOLA DI COPERTURA LIMITATA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DATA

PREMESSO CHE la Polizza di cui la presente Approvazione fa parte include la Clausola di Esclusione per il Riconoscimento della Data (Clausola AVN 2000A), si intende e si conviene che, fatti salvi tutti i termini e le disposizioni della presente Approvazione, la Clausola AVN 2000A non si applicherà:

(1) a qualsiasi perdita o danno accidentale a un UAS definito nel Prospetto di Polizza ("UAS Assicurato");

(2) a qualsiasi somma che l'Assicurato sarà legalmente tenuto a pagare e (se richiesto dalla Polizza) dovrà pagare (inclusi i costi a suo carico) in relazione a:

(a) lesioni personali accidentali, mortali o meno, a terzi causate da un incidente a un UAS Assicurato; e/o

(b) perdita o danno al carico causato da un incidente a un UAS Assicurato; e/o

(c) lesioni personali accidentali, mortali o meno, e danni accidentali alla proprietà causati da un UAS assicurato o da qualsiasi oggetto che ne cade.

FATTO SALVO CHE:

1. La copertura fornita ai sensi della presente Approvazione sarà soggetta a tutti i termini, condizioni, limitazioni, garanzie, esclusioni e disposizioni di cancellazione della Polizza (ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente documento), e nulla nella presente Approvazione estende la copertura oltre quanto previsto dalla Polizza.

2. Nulla nella presente Approvazione fornirà alcuna copertura:

(a) in relazione all'incaglio di qualsiasi UAS; e/o

(b) in relazione alla perdita dell'uso di qualsiasi proprietà, a meno che non derivi da danni fisici o distruzione della proprietà nell'incidente che dà origine a una richiesta di risarcimento ai sensi della Polizza.

3. L'Assicurato accetta di avere l'obbligo di comunicare per iscritto agli Assicuratori durante il periodo di validità della Polizza qualsiasi

fatto rilevante relativo alla Conformità alla Data di Riconoscimento delle operazioni, delle attrezzature e dei prodotti dell'Assicurato. AVN 2001A 21.3.01 (modificato per UAS)



APPROVAZIONE DI COPERTURA ESTESA (RESPONSABILITÀ AEREE)

1. PREMESSO CHE la Polizza di cui la presente Approvazione fa parte include la Clausola di Esclusione Generale per Guerra, Dirottamento e Altri Pericoli, si intende e si conviene che tutti i sottoparagrafi diversi da "b" sono eliminati SOGGETTI a tutti i termini e le condizioni della presente Approvazione.

2. ESCLUSIONE applicabile solo a qualsiasi copertura estesa in relazione all'eliminazione del sottoparagrafo (a) dell'Esclusione Generale.

La copertura non include la responsabilità per danni a qualsiasi tipo di proprietà a terra situata al di fuori del Canada e degli Stati Uniti d'America, a meno che non siano causati o derivanti dall'utilizzo di UAS.

3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il limite di responsabilità degli Assicuratori in relazione alla copertura fornita dalla presente Approvazione sarà il limite di Polizza applicabile a ciascun Evento e nell'aggregato annuo (il "sottolimito"). Tale sottolimito si applicherà entro il limite massimo della Polizza e non in aggiunta ad esso. Nella misura in cui la copertura è concessa a un Assicurato ai sensi della Polizza, questo sottolimito non si applica alla responsabilità di tale Assicurato per merci e posta mentre si trova a bordo del UAS di qualsiasi operatore di UAS al quale la Polizza fornisce copertura per la responsabilità per tali merci e posta derivanti dall'utilizzo del UAS.

4. RISOLUZIONE AUTOMATICA

Nella misura prevista di seguito, la copertura estesa dalla presente Approvazione TERMINERÀ AUTOMATICAMENTE nelle seguenti circostanze:

(i) Tutte le coperture

- allo scoppio di una guerra (indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una dichiarazione di guerra) tra due o più dei seguenti Stati, ovvero Francia, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti d'America

(ii) Qualsiasi copertura estesa in relazione all'eliminazione del comma (a) della Clausola AVN 48B - in caso di detonazione ostile di qualsiasi arma da guerra che impieghi la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva, ovunque e in qualsiasi momento tale detonazione possa verificarsi e indipendentemente dal fatto che il SAPR assicurato sia coinvolto o meno

(iii) Tutte le coperture relative a qualsiasi SAPR assicurato requisito per proprietà o utilizzo

- al momento di tale richiesta

A CONDIZIONE CHE se un SAPR assicurato è in volo quando (i), (ii) o (iii), la copertura prevista dalla presente Approvazione (salvo diversa cancellazione, risoluzione o sospensione) continuerà a essere valida per tale UAS fino al completamento del primo atterraggio successivo.

5. RIESAME E ANNULLAMENTO

(a) Revisione del premio e/o dei limiti geografici (7 giorni)

Gli assicuratori possono dare comunicazione di revisione del premio e/o dei limiti geografici; tale comunicazione entrerà in vigore allo scadere di sette giorni dalle 23:59 GMT del giorno in cui la comunicazione viene data. b) Annullamento limitato (48 ore)

A seguito di un'esplosione ostile come specificato al punto 3 (ii) di cui sopra, gli Assicuratori possono dare comunicazione dell'annullamento di una o più parti della copertura prevista dal paragrafo 1 della presente Approvazione facendo riferimento ai sottoparagrafi (c), (d), (e), (f) e/o (g) della Clausola AVN 48B - tale comunicazione avrà effetto allo scadere di quarantotto ore dalle 23:59 GMT del giorno in cui viene effettuata.

(c) Annullamento (7 giorni)

La copertura prevista dalla presente Approvazione può essere annullata dagli Assicuratori o dall'Assicurato mediante comunicazione che avrà effetto allo scadere di sette giorni dalle 23:59 GMT del giorno in cui viene effettuata.

(d) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni qui menzionate devono essere in forma scritta.

AVN 52E 12.12.01 (Modificato per UAS)



CLAUSOLA SANZIONATORIA

Nessun (ri)assicuratore sarà ritenuto responsabile della fornitura di copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione ai sensi del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale prestazione espongano tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

LMA3100



CONTRAENTE/ASSICURATO	ENAS
DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24.00 del 31/08/2026 alle ore 24.00 del 31/08/2028
DRONE/UAS ASSICURATO: # 105 – COME DA ELENCO RIPORTATO IN CAPITOLATO	
LIMITE DI RISARCIMENTO	Modello: Tipo: DJI M300RTK Modello:Tipo: DJI Mavic 3 SEZIONE (B) RC per Drone: MASSIMALE: EUR 1.000.000 per sinistro ed in aggregato annuo FRANCHIGIA: nessuna
FRANCHIGIA	SEZIONE (B): NESSUNA
PREMIO LORDO ANNUO	In cifre € In lettere Euro



Elenco

[illegible]